

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2000

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, LO CURZIO, FORCIERI,  
ZILIO, ROBOL, MANFREDI, MANCA, BUCCIERO, COSTA, DE  
SANTIS, PALOMBO e PELLICINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997**

—————

**Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei  
farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di  
guerra diretta**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a riaffermare in modo definitivo e concreto il diritto alla completa gratuità delle prestazioni sanitarie spettanti agli invalidi di guerra, secondo il principio ormai consolidato che l'assistenza sanitaria costituisce nei loro confronti un atto risarcitorio dovuto dallo Stato per le infermità riportate al servizio della collettività nazionale.

Come è noto, per quanto riguarda il pagamento del *ticket* sui farmaci, i titolari di pensione di guerra dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> categoria hanno diritto da sempre all'esenzione totale, mentre quelli dalla 6<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria usufruiscono dell'esenzione parziale, vale a dire limitata alle prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Senonchè, dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, che ha stabilito la suddivisione dei medicinali in tre classi - di cui quella c) a totale carico dell'assistito - si è verificata una *reformatio in peius* rispetto alla precedente normativa.

Si è determinato, infatti, per molti invalidi di guerra, i quali già usufruivano gratuitamente di determinati farmaci indispensabili per la terapia dell'infermità pensionata e non sostituibili con altri, un notevole ed ingiusto aggravio di spesa, in quanto tali farmaci sono stati inseriti nella classe c).

A distanza di tre anni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni, questo problema resta tuttora irrisolto.

Nè tale ingiustizia può considerarsi sanata dalla norma contenuta nel comma 42 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'erogabilità a totale carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali della classe c) per particolari motivi terapeutici, in quanto il beneficio viene accordato soltanto con criteri di reddito e non in osservanza al consolidato principio della gratuità di determinate prestazioni sanitarie a favore di ben precise categorie di cittadini, come gli invalidi di guerra.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I medicinali attualmente classificati nella classe c), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la indispensabilità terapeutica e la insostituibilità.

## Art. 2.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 è a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica, così come stabilito dal comma 42 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

